


LINEE GUIDA PER L'ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE DI GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 20.12.2021. Doc.n. 149/21.



LINEE GUIDA PER L'ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE DI GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 20.12.2021. Doc.n. 149/21.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MITE e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in queste pubblicazioni.

Citare questo documento come segue:

Sciacca P., Fasano S., Bertolini S. e Lorusso C. "Linee Guida per l'Accompagnamento Ambientale di Grandi opere infrastrutturali" Linee Guida SNPA 35/2021

ISBN 978-88-448-1086-3

© Linee Guida SNPA, 35/2021

Riproduzione autorizzata citando la fonte.

Coordinamento della pubblicazione online:

Daria Mazzella – ISPRA

Copertina: Sonia Poponessi - Ufficio Grafica ISPRA

Foto di copertina: Paolo Sciacca e Cecilia Lorusso

marzo 2021

Abstract

Le presenti Linee Guida per l'Accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali, frutto di un lavoro partecipato tra ISPRA e diverse Agenzie, rappresentano per il SNPA (ARPA/APPA e ISPRA) un primo riferimento organico in materia, definendo le diverse competenze e proponendo modalità operative omogenee per l'esecuzione delle attività a carico del Sistema nelle fasi successive all'approvazione di una grande opera infrastrutturale, ovvero fino alla realizzazione dell'opera e negli anni successivi per le verifiche previste nelle fasi post operam ed in fase di esercizio.

These Guidelines for the Environmental accompaniment of large infrastructure work, result of a participatory work between ISPRA and various Agencies, represent for the SNPA a first organic reference on the subject, defining the different skills and proposing homogeneous operating procedures for the execution of the activities covered by the System in the phases subsequent to the approval of a large infrastructure work, or rather until the realisation of the work and in the following years for the checks expected in the post-operam phases and during operation.

Parole chiave: Accompagnamento ambientale, Azione preventiva, Condizione ambientale, Grandi opere infrastrutturali, Monitoraggio ambientale, Sviluppo sostenibile, Verifica ottemperanza

Autori:

Paolo Sciacca, Settimio Fasano, Silvia Bertolini e Cecilia Lorusso (ISPRA)

Con i contributi di:

Massimo Telesca	ARPA Friuli Venezia Giulia
Tatiana Sammartano	ARPA Liguria
Silvia Cozzi, Federica Ghezzi, Nunzia Panizzi e Valeria Spirolazzi	ARPA Lombardia
Paolo Balocco, Antonella Bari, Lara Destro	ARPA Piemonte
Quirico Antonio Cossu	ARPA Sardegna
Luca Ranfagni, Stefano Tessitore	ARPA Toscana
Valentina Stufara	ARPA Umbria

Condiviso con la RR TEM VI/02 "Monitoraggio e controlli - Accompagnamento ambientale grandi opere"¹:

Coord. RR TEM VI/02	Paolo Sciacca	ISPRA
Coord. SO VI/04-01	Settimio Fasano	ISPRA
Pier Luigi Parrella		ARPA Campania
Susanna Ricci		ARPAE Emilia Romagna
Adelaide Corvaglia		ARPAE Emilia Romagna
Massimo Telesca		ARPA Friuli Venezia Giulia
Laura Bennati		ARPA Lazio
Daniela Fanutza		ARPA Liguria
Tatiana Sammartano		ARPA Liguria
Valeria Spirolazzi		ARPA Lombardia
Marta Scrivanti		ARPA Piemonte
Quirico Antonio Cossu		ARPA Sardegna
Stefano Tessitore		ARPA Toscana
Luca Ranfagni		ARPA Toscana
Salvatore Caldara		ARPA Sicilia
Sara Passeri		ARPA Umbria
Valentina Stufara		ARPA Umbria
Devis Panont		ARPA Val d'Aosta
Andrea Lombardo		ARPA Veneto
Direzione Generale		ARTA Abruzzo
Direzione Generale		ARPA Basilicata
Direzione Generale		ARPA Bolzano
Direzione Generale		ARPA Calabria
Direzione Generale		ARPA Marche

¹ Come modificata dalla Delibera del Consiglio SNPA n. 89/2020 che ha determinato il transito delle attività e dei componenti del SO VI/04-01 nella RR TEM VI

Direzione Generale
Direzione Generale
Direzione Generale

ARPA Molise
ARPA Puglia
ARPA Trento

Approvato dal GdL VI/04 "Autorizzazioni ambientali":

Coord. Paolo Sciacca
Patrizia Vitali
Annamaria Manfrin
Roberto Ricciarello
Sergio Padovani
Giuseppe Caruso
Romano Ruggeri
Salvatore Caldara
Andrea Villani
Michela Dipinto
Francesco Cinti
Giancarlo Rosso

ISPRA
ARPAE Emilia Romagna
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Lazio
ARPA Lombardia
ARPA Molise
ARPA Sardegna
ARPA Sicilia
ARPA Toscana
ARPA Umbria
ARPA Umbria
ARPA Val d'Aosta

SOMMARIO

1. PREMESSA E SCOPO.....	7
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	9
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	10
4. ACRONIMI E PAROLE CHIAVE	13
5. CONDIZIONI AMBIENTALI E QUADRI PRESCRITTIVI DEI DECRETI VIA.....	16
6. ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE: ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITÀ	18
7. ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE: RUOLO DEL SNPA	21
7.1 Premessa	21
7.2 Il Monitoraggio Ambientale	21
7.2.1 Caratteristiche e scopo del Progetto di Monitoraggio Ambientale.....	22
7.2.2 Ruolo del SNPA	23
7.2.3 Perfezionamento/approfondimento PMA – Fase 0	23
7.2.4 Azioni successive alla definizione del PMA – Fasi 1,2,3.....	26
7.2.5 FASE 1 - Ante Operam	27
7.2.6 FASE 2 – Corso d’Opera.....	27
7.2.7 FASE 3 – Post Operam.....	28
7.2.8 Proposta di procedura	28
7.3 Ulteriori Condizioni Ambientali in carico al SNPA	29
7.4 Strumenti operativi per SNPA	30
8. COSTI – TARIFFE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE	32
8.1 Condizioni operative per poter svolgere l’Accompagnamento ambientale	32
8.2 Quadro normativo	32
8.3 Stima oneri per l’Accompagnamento ambientale.....	33
9. INDIRIZZI OPERATIVI PER IL PROPONENTE	35
10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	37
ALLEGATI	39

ALLEGATI

ALLEGATO I – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA E PROPONENTE

- Tabella 1 – Acronimi
- Tabella 2 – Abbreviazioni
- Tabella 3 - Codifica Fattori/aspetti ambientali
- Tabella 4 - Flussi documentali (Principali documenti in ingresso e uscita)

ALLEGATO II – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA

- Format Verbale di Sopralluogo/Controllo
- Format Relazione Verifica Esiti Monitoraggi
- Format Relazione Ottemperanza Prescrizioni

ALLEGATO III – STRUMENTI OPERATIVI PER IL PROPONENTE

- Tabella 5 - Sintesi del Progetto di Monitoraggio Ambientale
- Tabella 6 - Cronoprogramma delle attività di monitoraggio (CRM)

ALLEGATO IV – ELEMENTI TRATTI DALLA RICOGNIZIONE ARPA/APPA 2019-2020

1. PREMESSA E SCOPO

Tra i compiti assegnati al Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente a rete (SNPA) vi è quello di garantire che le attività economiche in atto o in progetto nel Paese avvengano nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

La realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio spesso determina impatti su diverse matrici ambientali e forti preoccupazioni da parte delle popolazioni interessate. Per limitare le interferenze delle infrastrutture sul territorio occorre mettere in campo una serie di azioni che garantiscano l'attuazione delle ulteriori misure mitigative e correttive identificate da parte dell'Autorità competente - le prescrizioni o condizioni ambientali - successive a quelle individuate dal proponente nella fase di ideazione dell'opera. Occorre inoltre definire una serie di processi e metodi volti a verificare la corretta realizzazione dell'opera stessa individuando, altresì, delle azioni utili a controllare l'evoluzione dell'ambiente interessato.

Questo insieme coordinato di azioni, processi e metodi viene definito "Accompagnamento ambientale".

Le presenti Linee Guida (LLGG) per l'Accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali hanno lo scopo di proporre al SNPA, quando coinvolto, modalità operative omogenee per l'esecuzione delle attività a carico dello stesso nelle fasi successive all'approvazione di una grande opera infrastrutturale, che seguono quindi l'emissione dell'atto di approvazione (Parere, Decreto, Delibera) fino alla realizzazione dell'opera e negli anni successivi per le verifiche previste nella fase post operam (pre-esercizio ed esercizio).

Il tema dell'Accompagnamento ambientale è stato negli ultimi anni oggetto di attenzione da parte del SNPA che nel suo sito ha pubblicato nel 2017 l'articolo "L'accompagnamento ambientale delle grandi opere e il ruolo delle agenzie" che riprende argomenti già trattati da Arpa Piemonte, ed è stato inoltre evidenziato nella Prima Conferenza Nazionale SNPA, tenutasi nel 2019, sia dal Presidente del Sistema Nazionale, nel discorso

di apertura, sia dal Ministro dell'Ambiente che ha parlato di "principio di prossimità ambientale", sottolineando l'importanza dello stare al fianco dei gestori o dei proponenti per poterli guidare ed evitare che il danno accada, prima che accada, in linea con il principio di precauzione alla base delle politiche ambientali comunitarie.

Affinché ciò avvenga in maniera efficace e perché lo scopo venga raggiunto è importante che:

- le prescrizioni o condizioni ambientali siano chiare, coerenti tra loro per consentirne il rispetto da parte del proponente e la verifica da parte degli enti coinvolti
- il progetto di monitoraggio ambientale, che rappresenta lo strumento principale, sia pensato e progettato con molta attenzione e sia flessibile in quanto potrà essere soggetto a modifiche in corso d'opera dipendentemente dall'evoluzione delle attività e delle risposte
- siano chiari i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nell'accompagnamento ambientale
- il SNPA ricopra un ruolo centrale in tali attività, garantendo le risorse necessarie.
- venga garantita una risposta celere alle criticità evidenziate

Diversi sono i soggetti coinvolti in questa attività, quali gli enti che hanno funzione autorizzativa, il proponente/realizzatore dell'opera, gli enti territoriali e, negli ultimi anni sempre più spesso, il SNPA.

Occorre precisare che il coinvolgimento del Sistema nazionale in queste fasi, non è sempre previsto, e non sempre con gli stessi ruoli e livelli di coinvolgimento; l'Autorità competente, che nel caso di opere nazionali è rappresentata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM), recentemente confluito nel neo costituito Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE), ha la facoltà di assegnare ad ISPRA e/o alle Agenzie competenti per territorio, dei compiti

per le fasi successive all'autorizzazione delle singole opere.

La L. 132/2016, istitutiva del SNPA, prevede un ruolo centrale per ISPRA e le Agenzie nelle fasi di realizzazione delle *“opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti”* (art. 3 lettera l).

In questo contesto si inserisce l'accompagnamento ambientale, oggetto delle presenti LLGG che, come detto, hanno lo scopo di omogeneizzare le azioni e le risposte del SNPA nei casi, sempre più ricorrenti, in cui viene coinvolto.

L'accompagnamento ambientale rappresenta inoltre un percorso che consente anche un diretto confronto tra proponente l'opera e gli enti di controllo preposti, nello spirito dell'auspicato principio di prossimità, per poterne guidare le azioni ed evitare che avvengano danni per l'ambiente, intervenendo prima che accadano.

Quindi una delle parole chiave alla base delle presenti LLGG è “azione preventiva” che risulta coerente con la politica dell'Unione europea in materia ambientale, fondata appunto sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio *“chi inquina paga”*.

Un'altra importante parola chiave è “sviluppo sostenibile” come già definito nel Rapporto Brundtland del 1987: «Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali». Gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile necessariamente al centro delle politiche globali e, sia l'Unione Europea sia l'Italia sono impegnate nell'applicazione dei principi dell'Agenda 2030. In Italia in particolare il processo sta avvenendo attraverso l'attuazione e nella prevista revisione triennale della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) che, tra gli obiettivi strategici

nazionali, ne prevede alcuni che certamente si trovano in relazione con le finalità delle attività oggetto delle presenti LLG quali l'“Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci” e “Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio”.

Il neo costituito MiTE, avrà il compito di guidare il Paese in questa fase complessa verso la Transizione Ecologica, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo la realizzazione di quei progetti infrastrutturali che saranno previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.

Un ulteriore strumento sul quale le presenti LLGG potrebbero avere un impatto è rappresentato dagli interventi infrastrutturali previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Per l'attuazione degli interventi suddetti, l'art. 50 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazioni, prevede l'istituzione di una apposita commissione PNIEC ministeriale dedicata.

Va precisato con chiarezza che l'accompagnamento ambientale non sostituisce e non si sovrappone al controllo del territorio e della conformità cui il SNPA è chiamato per legge.

Con le presenti LLGG vengono fornite indicazioni sul quadro dei compiti, delle azioni e dei relativi costi necessari al controllo sistematico dei lavori e della messa in opera delle misure di protezione dell'ambiente e del monitoraggio a lungo termine successivo, quando necessario.

Esse rappresentano un primo riferimento organico in materia che potrà essere oggetto di successivi perfezionamenti a seguito di auspicati input normativi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni delle LLGG si possono applicare a tutti i processi di realizzazione, comprese le verifiche previste nella fase post operam (pre-esercizio ed esercizio), delle "opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale" richiamate dall'art. 3 lettera l della L. 132/2016 (funzioni del SNPA) anche derivanti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale che abbiano un impatto significativo sull'ambiente.

Bisogna tuttavia precisare che attualmente, la definizione di "grandi opere infrastrutturali" non ha una sua chiara "delimitazione" normativa; nel "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" (DPCM 10/05/2018 n 76) vengono appunto definite le soglie delle opere sottoposte a dibattito pubblico, che sicuramente sono grandi opere infrastrutturali, ma non le uniche.

Oltre alle tipologie di opere richiamate nel Decreto relativo al dibattito Pubblico, sono annoverabili in linea di massima tra le grandi opere infrastrutturali alle quali poter applicare le presenti LLGG tutte le opere che richiedono un impegno temporale pluriennale, poiché gli atti autorizzativi coinvolgono SNPA dalle fasi successive all'emanazione del parere di compatibilità ambientale fino alla realizzazione del progetto, assegnando compiti centrali connessi ai monitoraggi. Al fine di omogeneizzare gli approcci si ritiene che le presenti LLGG debbano essere applicate anche a quelle opere che hanno uno sviluppo che interessa più

Regioni, Province autonome o Stati ed a quelle opere per le quali è prevista l'istituzione di un Osservatorio Ambientale.

Rientrano tra le grandi opere infrastrutturali alle quali si ritiene di utilità l'applicazione delle presenti LLGG anche:

- gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla L. 21/12/2001 n. 443, cosiddetta "Legge obiettivo", abrogata dal DLgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, nel quale, all'art. 216 comma 1-bis, si precisa che i progetti già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice in parola, sono approvati secondo la disciplina previgente.

- gli "interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari", di cui all'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali" del DL 16/07/2020, cosiddetto Decreto semplificazioni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **L. 28 giugno 2016, n. 132** - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Art.3 Funzioni del Sistema nazionale, comma 1

Lettera i)

Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente

Lettera l)

Attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

Art. 15 Modalità di finanziamento, comma 2:

Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- ✓ **D.Lgs. 152/2006** – Norme in materia ambientale

Art. 28 Monitoraggio

1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di

identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

(...).

6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

(...)

8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità

competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

Art. 33 Oneri istruttori

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare², di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(...)

✓ D.M. 04/01/2018, n. 1

Tariffe, da applicare ai proponenti, per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 2018.

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il presente decreto individua le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 2 Oneri economici per le procedure di VIA
(...)

Art. 3 Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica
(...)

Art. 4 Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti
(...)

Art. 5 Modalità di versamento
(...)

Art. 6 Disciplina transitoria ed entrata in vigore
(...)

2. Il presente decreto si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.

3. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti e le relative varianti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, già avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:

a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma, che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l'importo dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica;

e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

² Vedi D.M. 04/01/2018, n. 1

✓ **D.P.C.M. 10/05/2018, n. 76**

Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2018, n. 145.

Art. 1. Oggetto

1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1³, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.

(...)

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice⁴, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.

(...)

³ Per 12 tipologie di opere sono indicate le relative soglie dimensionali
⁴ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici

4. ACRONIMI E PAROLE CHIAVE

Di seguito vengono riportati gli acronimi e le parole chiave utilizzate nelle presenti Linee Guida.

ACRONIMI

APPA	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (solo Province autonome)
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MATM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MiTE	Ministero per la Transizione Ecologica
LLGG	Linee guida
PMA	Progetto di Monitoraggio Ambientale
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SNPA	Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
VA	Verifica di Attuazione
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VO	Verifica di Ottemperanza

PAROLE CHIAVE

Accompagnamento ambientale	<p>Insieme di azioni coordinate di prevenzione, svolte nelle fasi successive alla progettazione di grandi opere infrastrutturali da soggetti diversi (enti che hanno funzione autorizzativa, il proponente/realizzatore dell'opera, ISPRA, l'ARPA/APPA locale o SNPA), indirizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare l'ottemperanza delle condizioni ambientali - sorvegliare l'esecuzione delle opere dal punto di vista ambientale - esaminare i dati di monitoraggio ambientale - definire, per i parametri monitorati, le soglie di intervento e di attenzione, conseguenti dall'analisi dei dati di monitoraggio ambientale - stabilire e verificare le azioni correttive a seguito di eventuali superamenti di soglia - suggerire soluzioni a eventuali imprevisti/criticità (difficoltà di azioni) o emergenze
----------------------------	--

	<p>ambientali, prendendo decisioni e avviando appropriate azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere eventuali attività di revisione a posteriori per capitalizzare l'esperienza maturata. <p>Le verifiche da eseguire riguardano documenti di progetto, dati di monitoraggio, cantieri, fasi di lavorazione, ripristini ambientali.</p> <p>L'accompagnamento ambientale non prevede tuttavia la validazione dei dati che spetta a coloro che li raccolgono ed effettuano i monitoraggi, ovvero ai proponenti, ferma restando l'opportunità, da parte del SNPA, di una verifica di congruità dei dati forniti dal proponente</p>
Azione preventiva	Azione mirata ad evitare che il danno accada, prima che accada
Autorità competente	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero per la Transizione Ecologica
Condizione ambientale /Prescrizione	La Condizione ambientale o Prescrizione del provvedimento di VIA rappresenta una condizione vincolante l'esito stesso della procedura, e pertanto da recepire obbligatoriamente.
Comunicazione	Informazioni da fornire ai portatori di interessi circa i risultati dell'accompagnamento del progetto per la revisione della implementazione del progetto e dell'intero processo di VIA
Grandi opere infrastrutturali	<p>Opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale derivanti da progetti che abbiano un significativo potenziale impatto sull'ambiente. Rientrano in questa definizione <u>le opere</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricomprese tra le infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta "Legge obiettivo" (infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale) – che hanno uno sviluppo che interessa più Regioni, Province autonome o Stati – per le quali è prevista l'istituzione di un Osservatorio Ambientale – sottoposte a dibattito pubblico per le quali sono state definite tipologie e soglie dimensionali (D.P.C.M. 10/05/2018, n. 76) – rientranti tra gli interventi infrastrutturali come definiti dal DL 16/07/2020, cosiddetto Decreto semplificazioni
Monitoraggio	Il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi è lo strumento in grado di fornire la reale dimensione dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto e, soprattutto, di fornire le necessarie indicazioni per attivare azioni correttive nel caso in cui le risposte ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito del processo di VIA.
Osservatorio ambientale	Organismo istituito con decreto ministeriale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, d'intesa con il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica VIA-VAS.
Ristoro dei costi	Ristoro degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di accompagnamento ambientale

Proponente	Soggetto pubblico o privato che elabora il progetto e ne cura l'esecuzione
Sorveglianza	Verifica del rispetto delle caratteristiche del progetto e delle condizioni e prescrizioni rilevanti dal punto di vista ambientale e la conformità con gli standard e le prestazioni ambientali nel caso siano proposte varianti nei dettagli di realizzazione
Sviluppo sostenibile	Processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali
Valutazione	Verifica della conformità con standard, previsioni o aspettative di valori tipici e le prestazioni ambientali delle attività

5. CONDIZIONI AMBIENTALI E QUADRI PRESCRITTIVI DEI DECRETI VIA

Fin dal recepimento della prima direttiva VIA in Italia nel 1988 (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 – D.P.C.M. 27 dicembre 1988) è stato chiaro che le eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale avessero un valore cogente e che fossero altra cosa rispetto alle norme vigenti in materia ambientale o attinenti all'esecuzione delle opere e alla loro sicurezza.

Nel corso degli anni l'assetto normativo in materia si è sviluppato e consolidato anche attraverso il rafforzamento del ruolo delle prescrizioni ambientali.

Nella revisione del TU ambientale operata con il D.lgs 104/2017 la denominazione "prescrizione" ha lasciato il posto a "condizione ambientale" anche se poi nel definirla viene recuperato il termine prescrizione. Con l'ultima revisione del T.U. ambiente, art. 50, comma 1, lett. p-bis) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la definizione di condizione ambientale viene arricchita di dettagli che ne fanno emergere la complessità e l'importanza della stessa in tutte le fasi di vita dell'opera:

Art. 5, Definizioni, Comma o-quater) *"condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio"*;

La descrizione dei contenuti delle condizioni ambientali è operata nel dettaglio al comma 4 dell'art 25 del T.U. ambiente in merito ai contenuti del provvedimento di

VIA. La norma indica infatti che "il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) *le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;*

a-bis) *le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;*

b) *le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;*

c) *le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali."*

In riferimento a quanto esposto si evince la complessità che possono assumere i quadri prescrittivi delle opere e l'importanza che assume la loro corretta articolazione prima e successivamente l'applicazione; a tal proposito il MATTM (ora MiTE) nel 2015 ha emanato il D.M. 308 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA di competenza statale" basato sull'analisi delle prescrizioni di 364 provvedimenti di VIA statale (2000-2010) con lo scopo di definire uno standard per i quadri prescrittivi al fine di potenziare il sistema di controllo per l'ottemperanza alle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità.

Il Decreto Ministeriale, ai cui lavori ha partecipato anche ISPRA, definisce i contenuti minimi di una prescrizione con l'obiettivo di ridurre al minimo la discrezionalità e l'interpretazione, fornendo indicazioni chiare ed efficaci riguardo la singola condizione ambientale: la fase di attuazione, i contenuti tecnici, la definizione delle tempistiche, l'identificazione delle competenze.

Nel 2018 ISPRA, con la collaborazione delle Agenzie ambientali, ha elaborato una *"Proposta di linee guida per le attività del sistema agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai piani di monitoraggio ambientale"* con l'obiettivo di fornire delle indicazioni utili alle Autorità competenti per la formulazione delle prescrizioni che coinvolgono i diversi nodi del SNPA, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione assegnata al SNPA e di conseguenza garantire maggiormente l'ambiente. Il documento è stato approvato con Delibera SNPA 27 del 2018.

In riferimento all'oggetto delle presenti linee guida, con le ultime revisioni del T.U. ambiente ha assunto sempre più importanza la funzione del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) che vede la sua prima stesura all'interno del SIA e permette all'Autorità competente di seguire tutte le fasi di vita dell'opera e quindi tutte le attività messe in atto successivamente alla sua autorizzazione, dalla realizzazione alla sua eventuale

dismissione, in modo da verificarne la rispondenza a quanto autorizzato.

Il monitoraggio ambientale in ambito VIA interessa tutti gli aspetti ambientali considerati rilevanti; oltre al controllo della corrispondenza tra autorizzato e realizzato (denominata fase di verifica di ottemperanza e di attuazione), è effettuato anche e soprattutto al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale assume quindi il ruolo di *mega-prescrizione*, permettendo di controllare l'evoluzione dell'ambiente a seguito dell'avvio dei cantieri e per tutto l'arco temporale degli stessi, oltre che per la fase di esercizio dell'opera. È quindi la prescrizione principale e fondamentale per consentire l'accompagnamento ambientale delle opere.

Le attività preparatorie, come detto, si devono avviare subito dopo l'emissione del parere, coinvolgendo SNPA – quando l'atto autorizzativo assegna un ruolo ad uno dei nodi del Sistema - e necessita di interlocuzioni e confronti tra il SNPA ed il proponente per pervenire ad uno strumento di controllo ambientale adeguato.

6. ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE: ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

La filiera delle attività previste dall'accompagnamento ambientale è caratterizzata, spesso, dalla partecipazione di diversi attori, ad ognuno dei quali è assegnato un ruolo con le relative responsabilità.

L'Autorità competente ha il compito di verificare l'ottemperanza delle condizioni ambientali che deve rispettare il proponente, tuttavia per tale verifica può avvalersi del SNPA e/o dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici.

Gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale" riportate nel *D.M. 308 del 24/12/2015*, stabiliscono i ruoli degli enti vigilanti e di quelli coinvolti:

- *“la prescrizione deve chiaramente individuare l'ente vigilante, soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti più enti vigilanti per la singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello dell'ente vigilante;*
- *la prescrizione deve individuare chiaramente eventuali enti coinvolti, specificandone il ruolo e le attività, evitando l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti siano nelle condizioni di svolgere le attività richieste”*

Nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'Autorità competente può inoltre istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali cui vengono attribuiti compiti specifici e centrali nell'accompagnamento ambientale delle opere, spesso con il supporto di SNPA.

Di seguito si riportano, con riferimento alle definizioni contenute nel DLgs 152/2006 e s.m.i., gli attori coinvolti nelle attività di accompagnamento ambientale, il loro ruolo e le relative responsabilità. Come si è visto, alcuni di questi Enti sono sempre parte del processo, altri possono essere designati di volta in volta. Anche il SNPA, come detto, non ha un ruolo sistematicamente previsto negli atti autorizzativi, non essendo previsto nella norma base.

Soggetti sempre presenti

Autorità Competente (AC)

“La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio” (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 5 punto p)

“In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome” (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 7-bis comma 5).

“L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive [...]” (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 28 comma 2)

Ente vigilante

Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni. L'Ente vigilante deve essere un unico soggetto, in nessun caso possono essere indicati più enti vigilanti. (da DM 308/2015 del 24/12/2015 LLGG quadri prescrittivi)

Proponente

Il proponente è "il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto" (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 5 punto p).

"Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA." (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 28 comma 1).

Pubblico

In generale il termine "pubblico" si riferisce ai portatori di interesse che hanno diritto ad essere informati sui risultati delle attività che si svolgono o che si svolgeranno in un determinato territorio, trasformandolo.

Il DLgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 5, punti s) e v), riporta le seguenti definizioni:

"una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone".

Inoltre, il pubblico interessato è "il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse".

Nello stesso DLgs, il comma 8 dell'art. 28 attesta in particolare che le attività e gli esiti del monitoraggio ambientale sono oggetto di condivisione con il pubblico:

"Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità

competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente."

Il ruolo del pubblico è rafforzato dal recente D.P.C.M. 10/05/2018, n. 75 Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico

Soggetti non sempre presenti

Altri soggetti pubblici:

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa "[...] dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 28 comma 2)

Possono essere inoltre coinvolti i "soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti" (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 5 punto s)

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA⁵

La verifica di alcune delle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi nazionali è assegnata allo stesso Ministero per la Transizione Ecologica; in questi casi le azioni di verifica tecnica sono poste in carico alla Commissione VIA ministeriale.

SNPA

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, "l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete

⁵ Non è al momento ancora chiaro se anche la prevista Commissione PNIEC avrà un ruolo in queste attività

per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 [...]” (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 28 comma 2).

Nelle more della stipula dei protocolli di intesa previsti dal sopra riportato comma 2 dell'art. 28, attualmente molti atti autorizzativi coinvolgono ISPRA e/o le Agenzie assegnando di volta in volta delle prescrizioni da verificare con ruolo o di Enti Vigilanti o Coinvolti.

In particolare, è previsto il ruolo delle ARPA/APPA in molti decreti e prevalentemente su alcune tipologie di prescrizioni. Il ruolo è caratterizzato dalla prossimità ambientale intesa come presenza sul territorio e quindi maggiore conoscenza degli aspetti territoriali specifici (ruolo che già rivestono su aspetti peculiari).

ISPRA invece è chiamata in alcuni decreti alla verifica di ottemperanza, talvolta insieme alle Agenzie interessate; può assumere quindi un ruolo prettamente tecnico. In altri casi il ruolo assegnato ad ISPRA nelle

verifiche di Ottemperanza è prevalentemente quello di Coordinamento ed Omogeneizzazione tecnica, e ciò è funzionale anche al perseguimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA)

Osservatori ambientali:

Per il supporto alle attività di verifica dell'ottemperanza “nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.” (DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 28 comma 2).

7. ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE: RUOLO DEL SNPA

7.1 PREMESSA

Come accennato, il coinvolgimento del SNPA non è sempre previsto nelle attività di accompagnamento ambientale; quando SNPA viene chiamato in causa dal MiTE, in quanto Autorità competente nel caso di opere nazionali, il livello e l'impegno richiesti ad ISPRA e/o alle Agenzie competenti per territorio possono essere differenti.

Le attività di accompagnamento ambientale assegnate al Sistema dagli atti autorizzativi si concretizzano prevalentemente in attività legate ai monitoraggi ambientali e, in funzione della tipologia di opera e di ambiente interessato, nelle verifiche di ottemperanza e di attuazione di condizioni ambientali di diversa natura. Di seguito viene delineato il percorso operativo che i diversi nodi del SNPA potranno seguire nel caso di coinvolgimento.

7.2 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il monitoraggio ambientale è entrato a far parte integrante del processo di Valutazione di impatto ambientale assumendo, ai sensi dell'art.28, la funzione di strumento capace di fornire la reale dimensione dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto e soprattutto di fornire le necessarie indicazioni per attivare azioni correttive nel caso in cui le variazioni ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito del processo di VIA.

Generalmente il SIA comprende il PMA che rappresenta, appunto, l'insieme di azioni che consentono di verificare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.

Il PMA rappresenta dunque un elaborato che, seppure con una propria autonomia, deve garantire la piena

coerenza con i contenuti del SIA relativamente alla caratterizzazione dello stato dell'ambiente nello scenario di riferimento che precede l'attuazione del progetto (ante operam) e alle previsioni degli impatti ambientali significativi connessi alla sua attuazione (in corso d'opera e post operam), nonché alle misure mitigative messe in atto relativamente alla fase di costruzione e di esercizio.

Spesso, nell'ambito del decreto di compatibilità ambientale di un'opera, tra le condizioni ambientali compare la predisposizione del PMA da parte del proponente con la specifica delle componenti ambientali per cui va redatto. Generalmente il decreto prevede il coinvolgimento, nella verifica del PMA, dell'ARPA/APPA o delle ARPA coinvolte sul territorio e/o dell'ISPRA. I

n fase di attuazione del PMA i report di analisi dei dati verranno inviati all'AC, o come disposto nel decreto di approvazione, che potrà poi avvalersi di ARPA/ISPRA. Quindi la verifica dei report potrà essere a carico dell'ARPA/APPA o delle ARPA coinvolte e potrà essere interessata anche ISPRA, sia direttamente, poiché richiamata nel Decreto, sia indirettamente, per esempio su sollecitazione dell'Autorità Competente o dell'Agenzia coinvolta.

Da ciò deriva che, la stesura del PMA e la verifica dell'attuazione e dell'andamento dei monitoraggi ambientali nelle varie fasi di realizzazione del progetto (ante, in corso e post), risultano essere spesso uno tra i compiti più impegnativi per il Sistema, sia nel suo complesso, cioè nel caso in cui le ARPA/APPA e ISPRA siano coinvolte insieme, sia singolarmente nel caso in cui solo uno dei due Enti sia coinvolto in tale processo.

Quando viene attribuito un ruolo centrale al SNPA nei monitoraggi, si consente al Sistema di svolgere la propria funzione centrale nell'accompagnamento ambientale delle opere.

7.2.1 Caratteristiche e scopo del Progetto di Monitoraggio Ambientale

Il monitoraggio ambientale, da strutturare secondo le Linee Guida 2014 (rappresenta l'insieme di azioni che consentono di verificare, attraverso la rilevazione di determinati parametri chimici, fisici e biologici, gli impatti ambientali significativi generati dall'opera nelle fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) persegue quindi i seguenti obiettivi generali:

- verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di costruzione e fase di esercizio dell'opera)
- correlare gli stati ante, in corso e post operam per valutare l'evolversi della situazione
- verificare, laddove previsto, l'efficacia delle misure di mitigazione
- verificare le azioni correttive messe in atto da proponente
- verificare la corretta gestione delle anomalie

Il PMA inoltre deve:

- essere flessibile e rimodulabile in corso d'opera sulla base dei dati acquisiti e delle criticità eventualmente emerse.
- definire un protocollo condiviso per la trasmissione dei risultati di monitoraggio (es. inserimento su piattaforma informatica dedicata o sistema informativo ambientale)
- effettuare, durante le fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'adempimento delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni presenti nel decreto di compatibilità ambientale.

Il riferimento per la stesura del PMA è costituito dalle LLGG elaborate da MATTM/MIBACT/ISPRA "Proposta di Linee Guida per le attività del Sistema Agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai Piani di monitoraggio Ambientale" – pubblicazione on-line

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida> del 2014.

Nell'ambito della redazione del PMA, devono essere individuate le componenti ambientali che andranno monitorate, tenendo conto delle potenziali interferenze previste nell'ambito dell'analisi degli impatti.

Il monitoraggio potrà riguardare l'intera area di progetto o una fascia di indagine sufficientemente ampia intorno all'opera o limitarsi a specifiche aree con presenza di potenziali impatti. Le attività non sempre comprendono tutte le componenti e i fattori ambientali individuati nel progetto, nel qual caso le LLGG prevedono che venga motivata l'esclusione della matrice ambientale che non sarà monitorata.

La documentazione deve essere standardizzata, in modo da rendere confrontabili le tre fasi del monitoraggio, che sono:

- ✓ **monitoraggio ante operam:** deve concludersi prima dell'inizio delle attività di cantiere e ha come obiettivo quello di fornire una fotografia dell'ambiente prima degli eventuali disturbi arrecati dalla realizzazione dell'opera e dovrebbe avere, almeno per alcune componenti ambientali (es. risorse idriche, qualità dell'aria), una durata di almeno 12 mesi per fornire un numero di dati significativo alla definizione delle soglie;
- ✓ **monitoraggio in corso d'opera:** riguarda il periodo di realizzazione dell'opera, dall'apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento e al ripristino dei luoghi. Questa fase è quella con maggiore variabilità, strettamente legata all'avanzamento dei lavori e influenzata da eventuali modifiche nella localizzazione e organizzazione dei cantieri. Devono essere ben individuate eventuali fasi critiche e aree di impatto potenziale da monitorare. Le fasi possono comunque essere aggiornate in corso d'opera in base all'andamento dei lavori;
- ✓ **monitoraggio post operam:** comprende la fase di esercizio dell'opera e deve iniziare non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. È, ovviamente, variabile in funzione della

componente ambientale specifica oggetto del monitoraggio.

Tra una fase di monitoraggio e quella successiva (es. tra ante operam e l'inizio dei lavori), non dovrebbe trascorrere un lasso di tempo eccessivo, variabile per ciascuna componente, onde evitare che i monitoraggi eseguiti non siano più rappresentativi dello stato dei luoghi. Diversamente è necessario proseguire il monitoraggio, anche in forma ridotta, ma sufficiente a dare continuità al flusso di dati tra una fase e l'altra. Questa modalità operativa vale anche nei casi di prolungata sospensione dei lavori in fase di corso d'opera.

A tal fine si consiglia l'utilizzo delle tabelle riportate negli allegati.

Vale la pena di precisare che talora, per i piani di utilizzo Terre e rocce da scavo, esistono dei piani di monitoraggio integrativi con ulteriori parametri e soglie.

7.2.2 Ruolo del SNPA

Il monitoraggio ambientale per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali può essere definito la condizione principale e consente al SNPA, qualora coinvolto, di seguire l'opera in tutte le sue fasi di vita svolgendo la propria funzione nell'accompagnamento ambientale.

Infatti il monitoraggio ambientale copre l'arco temporale che va dalle fasi della progettazione dell'opera successive all'approvazione della stessa, fino alla sua entrata in esercizio ed eventuale dismissione e indaga su tutte le componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla realizzazione e all'esercizio dell'opera. (vedi Allegato I Tabella 3 *Codifica Fattori/Aspetti ambientali*)

Come già detto, il PMA dovrebbe essere redatto dal proponente nell'ambito della procedura di valutazione ambientale (parte integrante del SIA), in questo caso SNPA, a seguito dell'emanazione del decreto di approvazione dell'opera, può essere coinvolto nell'implementazione e perfezionamento dello stesso.

Tale coinvolgimento può essere di più tipi:

Diretto:

- SNPA o parte di esso (ISPRA e/o le Agenzie) è citato nel decreto come ente vigilante e/o coinvolto nell'ambito della verifica delle prescrizioni. (Esempio: *Predisporre il Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera [.....] da concordare con ISPRA e l'ARPA xxx*)

Indiretto:

- SNPA o parte di esso (ISPRA e/o le Agenzie) possono essere incaricate direttamente dall'Autorità competente di verificare le prescrizioni, in forza dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che l'Autorità competente, possa avvalersi di altri soggetti pubblici per la verifica
- ISPRA e/o le Agenzie possono chiedere ad altri membri di SNPA di collaborare alla verifica di prescrizioni di cui sono responsabili

Di seguito vengono descritte e schematizzate le fasi che dovrebbe seguire il lavoro.

7.2.3 Perfezionamento/approfondimento PMA – Fase 0

Nella maggior parte dei casi, in particolare per le grandi opere infrastrutturali, il PMA elaborato contestualmente al SIA necessita di essere implementato e perfezionato per la sua corretta definizione.

Infatti la corretta definizione del PMA comporta che per ogni componente ambientale siano individuati:

- le aree di indagine nell'ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell'ambito di queste, le stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti
- i parametri analitici
- gli indicatori
- le metodiche (tecnica di campionamento e frequenza)
- i valori limite previsti in funzione della normativa di riferimento e degli standard tecnico-scientifici

- le soglie di attenzione e di intervento (più conservative rispetto ai limiti di legge, qualora esistenti) oltre le quali intervenire e mettere in atto azioni correttive.

Come indicato nei paragrafi precedenti, il riferimento per la stesura del PMA è costituito dalle LLGG elaborate da MATTM/MIBACT/ISPRA..

Gli indirizzi metodologici ed i contenuti specifici del PMA forniti nelle LLGG suddette sono stati impostati in relazione all'obiettivo di fornire i requisiti generali che possono essere ritenuti validi ed applicabili a tutte le tipologie di progetti e contesti ambientali in quanto l'estrema variabilità dei diversi specifici aspetti propri di ciascun progetto/contesto ambientale non può consentire la definizione di contenuti rigidamente prefissati.

Le diverse sezioni del documento individuano i contenuti "minimi", che dovranno essere adeguatamente tarati e sviluppati dal proponente in stretta relazione alle specificità del progetto, del contesto e degli impatti ambientali stimati nell'ambito dello SIA.

Tali LLGG quindi anche se dettano la struttura e gli elementi imprescindibili del PMA lasciano comunque un ampio margine di discrezionalità e di innovazione al Proponente nella stesura dei singoli PMA.

La corretta definizione del PMA generalmente è molto impegnativa, richiede un periodico confronto tra il SNPA ed il proponente consentendo di pervenire alla stesura del PMA più idoneo per quella specifica opera e per quello specifico ambito territoriale. Sono attività preparatorie che spesso richiedono molti mesi di lavoro, coinvolgendo numerosi esperti tematici. Tale percorso condiviso permette di programmare le successive fasi di lavoro ed eseguire un controllo secondo il "principio di prossimità ambientale", col proponente, evitando che si avvii un monitoraggio inadeguato che non consenta negli anni successivi un pieno controllo dell'evoluzione dell'ambiente a seguito dell'avvio dei cantieri.

Occorre pertanto che sin dalle fasi di predisposizione e/o perfezionamento del PMA il SNPA sia parte attiva, verificando il lavoro del Proponente, richiedendo

modifiche ed adeguamenti, pretendendo che il PMA venga previsto nella forma più completa ed adeguata possibile al sito ed all'opera. Il PMA di due opere, anche simili, non può essere uguale, poiché ogni opera sarà collocata in un territorio ed in un contesto diverso.

Un altro aspetto da tener presente è che il PMA in tutte le fasi di vita dell'opera potrebbe richiedere successivi adeguamenti, modifiche, incrementi di punti di monitoraggio, implementazioni; il PMA infatti deve essere uno strumento flessibile e deve adeguarsi ad eventuali esigenze non prevedibili.

In riferimento ai contenuti del PMA nel proseguo viene approfondito l'aspetto delle soglie di attenzione e di intervento che l'esperienza ha dimostrato essere particolarmente utile per il controllo delle attività e l'andamento dei monitoraggi, sia per il proponente sia in funzione dell'accompagnamento ambientale.

Soglie di attenzione e di intervento

Solo una parte dei parametri generalmente indagati nell'ambito del monitoraggio ambientale ha dei valori limite previsti dalla pertinente normativa di settore che non devono essere superati. Inoltre, per alcune matrici ambientali (ad es. le acque superficiali, acque sotterranee, atmosfera), per prevenire un impatto ambientale in corso d'opera dovuto a superamenti di limiti di legge, è necessario prevedere delle soglie di attenzione e di intervento con valori inferiori a quelli previsti dalle norme e che dovranno essere calcolati partendo dai risultati del monitoraggio ante operam. La loro definizione è indispensabile al Proponente ed all'Ente di controllo per procedere ad accertamenti supplementari volti a determinare le cause delle anomalie e a individuare le possibili soluzioni alle criticità insorte. Inoltre, se condivise e recepite nel PMA, possono "automaticamente" modificare l'assetto stesso del monitoraggio, riducendo ulteriormente i tempi di intervento.

Nei casi in cui, per gli indicatori selezionati all'interno del PMA, non esistano limiti di legge applicabili (generalmente riferibili alla Biodiversità ed al Paesaggio ma anche ai sedimenti fluviali, al flusso delle acque sotterranee, alla torbidità delle acque), si dovrà far

riferimento alla prassi consolidata in campo tecnico-scientifico-normativo che, in mancanza di indicazioni legislative specifiche, prevede di far riferimento a metodiche e norme per fattispecie di situazioni assimilabili. In mancanza anche di tali riferimenti assimilabili, si potrà fare riferimento alla letteratura scientifica disponibile, a casi studio applicabili a quel territorio e a eventuali normative che, pur non essendo specifiche, possono fornire elementi utili alla definizione dei limiti/soglie (sito-specifici e progetto-specifici).

In entrambi i casi è opportuno definire dei metodi di analisi dei dati del monitoraggio per l'individuazione di eventuali situazioni anomale o di emergenza, attraverso la definizione di soglie di attenzione e di intervento; è necessario altresì definire la procedura da attuarsi e le modalità di comunicazione per mettere in atto tempestivamente opportune azioni mitigative o risolutive.

Tali metodi di individuazione delle soglie devono essere considerati come uno strumento di supporto all'analisi degli esiti del monitoraggio e devono essere in grado di fornire un immediato riscontro sugli eventuali impatti delle lavorazioni.

La soglia di intervento è necessaria per stabilire le azioni che il Proponente deve mettere in atto per la riduzione degli impatti delle lavorazioni e attuare le azioni di mitigazione necessarie e sarà definita, sulla base dei risultati dei monitoraggi ante operam, tenendo conto dei dati di monitoraggi ottenuti e registrati secondo specifiche procedure.

Sarà opportuna la definizione anche di una soglia di attenzione, con valore più conservativo della soglia di intervento, che consenta di verificare quale possa essere l'andamento del parametro monitorato; il superamento della soglia di intervento dovrà prevedere l'attuazione di opportune misure per ridurre il possibile impatto, prima fra tutte il fermo lavori fino al ritorno a valori al di sotto del valore soglia.

Il verificarsi di un superamento dei valori soglia non deve essere inteso come prova certa di un impatto, ma come una segnalazione di possibili alterazioni ambientali cui fare seguire, un approfondimento delle indagini. Tale approfondimento potrà escludere la

presenza di un impatto oppure confermare la situazione di iniziale degrado (per la soglia di attenzione) o di degrado in corso (per la soglia di intervento), consentendo di attuare gli opportuni interventi.

- ARPA Lombardia nel 2014 ha sviluppato dei metodi per l'individuazione delle soglie di attenzione e di intervento in riferimento alle acque superficiali e sotterranee e atmosfera che sono stati applicati nel corso dei monitoraggi di grandi opere infrastrutturali. Tali metodi ed una ulteriore applicazione per il rumore sono stati integrati e condivisi con altri membri di SNPA tra cui ISPRA nel corso di attività di "accompagnamento ambientale" attualmente in corso.
- ARPAT Toscana ha partecipato attivamente alla definizione di valori soglia (attenzione ed intervento/allarme) ed alla stesura di flussi informativi e procedure di azione in caso di superamenti dei valori individuati. Di particolare rilievo, in assenza di riferimenti normativi e per la sperimentazione di soluzioni innovative, è il lavoro svolto riguardo i sedimenti e la torbidità dei corsi d'acqua, oltre che il monitoraggio atmosferico e il livello piezometrico delle acque sotterranee (vedi <http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/gim/le-grandi-opere-e-il-ruolo-di-arpat/il-monitoraggio-ambientale-delle-grandi-opere>.)
- ARPA Liguria, con ARPA Piemonte, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico all'Osservatorio Ambientale del Terzo Valico, ha partecipato alla redazione di "Linee Guida per metodo di analisi e valutazione degli impatti sulla concentrazione di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del piano di monitoraggio ambientale relativo all'opera Terzo Valico dei Giovi". Tali linee guida si prefiggono lo scopo di definire valori soglia (VSV) basati sull'analisi statistica dei dati di concentrazione di PM10 restituiti da alcune centraline ARPA prese come riferimento, così da permettere l'identificazione di possibili situazioni di impatto significativo, limitatamente alle polveri sottili liberate dalle lavorazioni connesse all'opera Terzo Valico dei Giovi. Sempre per l'opera del Terzo

Valico, per le acque superficiali e sotterranee, sono stati definiti valori tipici per alcuni parametri oggetto di monitoraggio, con l'obiettivo di definire livelli di controllo atti a consentire azioni ed interventi preventivi prima del raggiungimento dei limiti di legge. Valori tipici per le acque superficiali e sotterranee sono stati definiti da Arpa Piemonte anche per il progetto Torino-Lione nell'ambito dell'attività di accompagnamento ambientale dell'opera.

7.2.4 Azioni successive alla definizione del PMA – fasi 1, 2, 3

Nel seguito si descriveranno le azioni che possono essere messe in campo da SNPA in tutte le fasi del Monitoraggio ambientale che concorrono a formare l'insieme delle attività per l'attuazione dell'accompagnamento ambientale.

Le seguenti attività devono poter essere flessibili e suscettibili di modifiche in relazione alle esigenze che potrebbero emergere in seguito ai monitoraggi e all'eventuale necessità di predisporre eventuali azioni correttive e misure mitigative.

Cronoprogrammi periodici

Invio di programmi delle attività di monitoraggio da parte del proponente al fine di verificare che esse vengano svolte secondo le tempistiche concordate e per pianificare i sopralluoghi. Tale azione è particolarmente importante nella fase di corso d'opera in quanto i monitoraggi vanno correlati alle attività di cantiere; è quindi fondamentale l'invio contestuale di cronoprogrammi delle attività effettuate in ciascun cantiere, da parte del proponente. Sia i cronoprogrammi delle attività di monitoraggio sia quelli delle attività dei cantieri dovranno essere trasmessi in anticipo e con frequenza settimanale o quindicinale. Sarebbe utile che i due documenti fossero corredati di elementi cartografici e che fossero collegati tra loro, al fine di poter seguire costantemente l'evolversi dei cantieri e dei monitoraggi associati.

Report di monitoraggio periodici

Sarà opportuno prevedere l'invio, da parte del proponente, di report periodici (trimestrali, semestrali, annuali a seconda dei parametri considerati) che diano contezza dell'andamento del monitoraggio e consentano agli enti coinvolti di verificare l'andamento del monitoraggio stesso (vedi Allegato II – Format *Relazione di verifica degli esiti dei monitoraggi*). Sarebbe inoltre opportuna la realizzazione, da parte del Proponente, di una piattaforma informatica che consenta una veloce interrogazione e una facile gestione dei dati raccolti, fondamentale per le attività di verifica e controllo.

Controlli in doppio

Nel corso della valutazione tecnica dei dati provenienti dal monitoraggio ambientale svolto dal proponente può essere necessario effettuare, oltre ad eventualmente analisi di confronto con dati ambientali già in possesso di ARPA/APPA, la verifica in campo delle modalità di esecuzione delle indagini per le diverse componenti ambientali e l'eventuale prelievo di campioni o l'effettuazione di misure con tecnici ARPA/APPA. In tal caso potrà essere specificato in che percentuale le Agenzie sono tenute a farlo al fine di non gravare in modo eccessivo sulle risorse economiche e in termini di personale.

Sopralluoghi in campo

Sarà opportuno prevedere la verifica, anche mediante eventuali sopralluoghi in campo, della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio delle componenti ambientali, in accordo con quanto contenuto nel PMA e nel rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale (vedi Allegato II – Format *Verbale di sopralluogo*).

Riunioni e tavoli tecnici

Sarà opportuno prevedere, con cadenza regolare o in base a problematiche particolari non previste, riunioni organizzative e Tavoli tecnici su specifiche tematiche nei quali coinvolgere i tecnici competenti.

Tali incontri potranno prevedere o meno anche la partecipazione del Proponente o di altre figure.

L'esperienza legata all'emergenza sanitaria (covid-19) ha dimostrato l'efficacia degli incontri in modalità videoconferenza che hanno consentito scambi frequenti e rapidi anche in riferimento a eventuali problematiche da risolvere.

Verbalì e resoconti

Durante i sopralluoghi e le riunioni/tavoli tecnici è opportuno prevedere la stesura di Verbalì di controllo (vedi Allegato II) dove registrare i dati degli incontri: data, durata, luogo, presenze, contenuti tecnici, accordi presi, ecc.

Banca Dati e Sistema informativo geografico

È auspicabile la costituzione di una Banca Dati per la raccolta dei dati di monitoraggio anche al fine di favorire la loro interoperabilità prevedendo la possibilità di archiviare oltre ai dati elaborati dalle agenzie anche quelli rilevati dai proponenti.

La proposta di Banca Dati è anche correlata alla necessità di ottemperare entro il 2021 alla direttiva INSPIRE attraverso la creazione del geoportale che dovrà essere condiviso con tutte le Agenzie.

In alcuni casi, in presenza di Osservatorio Ambientale il portale dell'osservatorio stesso permette l'accesso ai dati di monitoraggio tramite Sistema informativo geografico.

Alcune Agenzie hanno strutturato al loro interno delle Banche Dati di supporto alle grandi opere come ad esempio:

- ARPA Piemonte che è supportata da un sistema di archiviazione dati "SIMA" che raccoglie i risultati del PMA di alcuni progetti in corso di realizzazione.
- Arpa Lombardia che dispone di un DB denominato SOS-MAGO che risponde ai criteri di interoperabilità.
- ARPAT Toscana mette a disposizione, nelle sezioni dedicate ad ogni opera, le misure effettuate in proprio per la verifica in doppio di quanto misurato dal proponente

Oltre alle azioni descritte, che come si è detto sono trasversali a tutte le fasi di vita dell'opera, possono

essere messe in campo ulteriori attività peculiari delle singole fasi che si descriveranno nel seguito.

7.2.5 FASE1- Ante Operam

La corretta conoscenza dello scenario di base fornisce la descrizione dello stato e delle tendenze delle matrici ambientali rispetto ai quali gli effetti significativi possono essere confrontati e valutati e costituisce la base di confronto (bianco, stato 0) del Progetto di monitoraggio ambientale per misurare i cambiamenti una volta iniziate le attività per la realizzazione del progetto.

Impostare correttamente e in maniera esaustiva i monitoraggi in tale fase risulta fondamentale per il proponente, al fine di poter attribuire all'opera o ad altre fonti il verificarsi di eventuali anomalie e scostamenti nelle fasi successive dai valori rilevati nell'ambito dei monitoraggi dello scenario di base.

In alcuni casi può essere necessario approfondire le conoscenze specifiche in relazione a un singolo aspetto ambientale attraverso studi specifici e l'applicazione di modelli. Inoltre la raccolta dei dati di monitoraggio ante operam può essere funzionale alla creazione ex novo di modelli previsionali per la definizione delle soglie da utilizzare per le verifiche delle fasi successive.

7.2.6 FASE 2 – Corso d'Opera

Come detto, occorre prevedere l'invio di cronoprogrammi periodici che diano contezza delle lavorazioni che vengono svolte durante le fasi di cantiere e inerenti le attività di monitoraggio associate.

Ciò consente di correlare le attività di cantiere con i dati di monitoraggio relativi alle singole componenti in modo da evidenziare, in breve tempo, eventuali problematiche legate alle attività di realizzazione dell'opera, le eventuali variazioni dello scenario di base e la verifica delle previsioni degli impatti ambientali contenute nello SIA, per poter mettere in campo nel tempo più rapido possibile le opportune misure correttive.

Consente inoltre di programmare i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti in doppio da parte di SNPA.

I crono programmi dovranno essere di due tipi:

- la Tabella 6 *Cronoprogramma delle attività di monitoraggio* (vedi Allegato III) riporta una proposta di programmazione per le attività di monitoraggio correlate alle attività di cantiere;
- per le attività di cantiere sono già in uso numerosi software che elaborano in modo automatico le relative tabelle.

In riferimento all'utilizzo delle soglie di attenzione e di intervento, descritte in precedenza, è utile prevedere le modalità con cui informare gli enti coinvolti come ad esempio l'utilizzo di mailing-list a cui inviare i messaggi di superamento. Tale metodo è risultato molto efficace e tempestivo ai fini della corretta informazione e dell'attuazione delle opportune misure.

Si sottolinea ancora una volta il ruolo importante che in tale modalità viene svolto dal SNPA, di vicinanza alle attività di accompagnamento ambientale, che non sostituisce e non si sovrappone ai controlli sul territorio in carico al Sistema, ma che non si traduce neanche con la verifica ex post dei report annuali o semestrali del PMA, verifica che non consentirebbe di svolgere tempestivamente alcune azioni. L'accompagnamento ambientale è una attività che richiede impegno quasi quotidiano e quindi risorse.

7.2.7 FASE 3 – Post Operam

Oltre a verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la significatività degli impatti ambientali individuati in fase di cantiere e di esercizio, si dovrà:

- monitorare anche la corretta esecuzione delle opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione previste dal progetto, anche mediante eventuali sopralluoghi in campo.
- individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nello SIA e programmare le opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione

Va inoltre considerato che per determinate matrici potranno manifestarsi degli impatti "tardivi", con un certo ritardo rispetto all'esecuzione dell'opera (vedi acque sotterranee). In questo caso, qualora nel PMA originario non sia già stato previsto un Post Operam di adeguata lunghezza, si potrà applicare il criterio di flessibilità del PMA ed individuare una durata congrua anche sulla base dell'affinamento di conoscenze acquisito in corso d'opera.


7.2.8 Proposta di procedura

Una volta pervenuta l'istanza per l'avvio di una verifica di ottemperanza, valutata l'opera, l'impegno richiesto, le condizioni ambientali da verificare, occorre costituire un gruppo di lavoro, spesso interdisciplinare, individuando un coordinatore. Nel caso del coinvolgimento di due o più "nodi" della rete del SNPA, occorrerà costituire un Nucleo Tecnico (NT) per il coordinamento del lavoro e delle attività.

I gruppi di lavoro possono essere organizzati in vario modo a seconda del coinvolgimento degli Enti afferenti a SNPA e delle loro competenze specifiche; nel caso in cui sia coinvolta ISPRA questa spesso è chiamata a svolgere un ruolo di omogeneizzazione come previsto dalla L.132/2016.

Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da esperti nelle tematiche ambientali monitorate; nel caso in cui all'interno di un Ente alcune tematiche non siano presidiate si potrà fare riferimento agli altri Enti di SNPA eventualmente coinvolti nell'accompagnamento ambientale dell'opera (principio di sussidiarietà).

Traendo spunto dall'esperienza di questi ultimi anni, di seguito è schematizzata una proposta di procedura relativamente allo scambio documentale da seguire durante l'accompagnamento ambientale; ovviamente, considerate le differenti modalità di approccio e i diversi ruoli delle Agenzie nelle verifiche di ottemperanza, la procedura potrà essere modificata adeguandola alla specifica situazione.



7.3 ULTERIORI CONDIZIONI AMBIENTALI IN CARICO AL SNPA

Numerose e molto diversificate sono le ulteriori condizioni poste in carico al SNPA dai diversi atti autorizzativi. Spesso tali prescrizioni sono riconducibili al PMA o sono ad esso collegate.

Generalmente si può trattare della verifica:

- dell'ottemperanza del progetto alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento autorizzativo,
- della corretta esecuzione del progetto approvato o di alcune modalità di lavorazione,
- della modalità di attuazione delle eventuali compensazioni ambientali,

- delle modalità di restituzione dei risultati del monitoraggio,
- della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio, anche mediante sopralluoghi e attività in campo, in accordo con quanto contenuto nel PMA e nel rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale

In relazione alla tipologia di opera e delle matrici coinvolte, tali attività possono richiedere specializzazioni non sempre disponibili all'interno di tutte le agenzie e, in tali casi, è importante poter attivare il ruolo della sussidiarietà nell'ambito del Sistema nazionale.

In alcuni casi l'elevato numero di prescrizioni e la complessità dei quadri prescrittivi dei decreti di

compatibilità ambientale possono indurre a conflitti e contraddizioni tra i contenuti delle prescrizioni e quelli del Progetto di Monitoraggio Ambientale che abbiamo definito mega-prescrizione. Nel caso in cui siano costituiti Osservatori Ambientali per seguire la realizzazione delle opere è auspicabile un rapporto continuo con la Commissione VIA preposta alle verifiche di ottemperanza per quelle condizioni ambientali in capo all'Autorità competente, affinché le eventuali sovrapposizioni non abbiano ripercussioni oltre che dal punto di vista tecnico anche in termini procedurali e di competenze.

Ulteriori strumenti di controllo e sanzione

Si ritiene utile fare un accenno ad ulteriori strumenti di controllo, successivi alla fase autorizzativa, introdotti anch'essi con le ultime modifiche al T.U. ambiente che sono:

- la trascrizione delle condizioni ambientali non solo nel testo del decreto autorizzativo di compatibilità ambientale, come già accadeva in precedenza, ma anche in tutti gli altri titoli abilitativi alla costruzione del progetto che verranno rilasciati successivamente (art. 26)
- la trasmissione da parte del proponente all'autorità competente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di VIA, della documentazione *"riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"* (art. 28 comma 7-bis).

In alcuni casi, nonostante l'applicazione della procedura di VIA, si possono verificare errori nella fase di valutazione da parte del proponente o dell'autorità competente, illeciti o inadempimenti che possono alimentare situazioni di criticità. In questi casi il T.U. ambiente (art.29) fornisce all'autorità competente lo strumento delle Sanzioni, introdotto per la prima volta in ambito VIA con le modifiche operate dal D.lgs. 104/2017, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. Il Sistema

Sanzionatorio previsto in ambito VIA può essere applicato, salvo che il fatto costituisca reato, nelle circostanze sopra riportate; in questi casi l'autorità competente può procedere con differenti gradi di intervento:

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze,*
- b) *alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi*
- c) *alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.*

Nello stesso articolo 29 vengono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di inosservanza delle condizioni ambientali, i cui proventi sono riassegnati al Ministero per la Transizione Ecologica per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

7.4 STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA

Al fine di promuovere una omogeneizzazione delle attività all'interno del SNPA nell'**Allegato II** sono riportati alcuni **Format** utilizzabili; in particolare nelle attività di accompagnamento ambientale.

- **Format 1 – Verbale di sopralluogo/ controllo**
Verbale utilizzabile durante i sopralluoghi di verifica da parte degli Enti preposti
- **Format 2 – Relazione di verifica degli esiti dei monitoraggi**
Relazione istruttoria predisposta dagli Enti preposti a seguito dell'invio della documentazione da parte

del proponente relativamente ai report periodici di monitoraggio ambientale

- Format 3 – *Relazione sull'ottemperanza alle prescrizioni da parte del proponente*

Relazione istruttoria predisposta dagli Enti preposti a seguito dell'invio della documentazione da parte del proponente relativamente a singole condizioni ambientali

Sempre con l'intento di tendere alla omogeneizzazione delle attività e dei prodotti, nell'**Allegato I** invece, come si dirà nel capitolo 9, sono riportati alcuni altri strumenti operativi di utilità sia per SNPA sia per il Proponente.

8. COSTI – TARIFFE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE

8.1 CONDIZIONI OPERATIVE PER POTER SVOLGERE L'ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE

La- "Proposta di Linee Guida per le attività del Sistema Agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai Piani di monitoraggio Ambientale" approvate con Delibera SNPA n. 27/2018, già riportavano ed indicavano alcune condizioni necessarie per poter effettuare le attività oggetto delle presenti LLGG; di seguito si ricordano alcuni degli elementi fondamentali.

La prima delle condizioni è che gli oneri per la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni siano a carico del proponente: è indispensabile, soprattutto quando si tratta di Grandi Opere, che venga sempre specificato negli atti autorizzativi, al fine di consentire alle Agenzie ed all'ISPRA di svolgere le proprie attività attivando specifiche Convenzioni onerose.

Altra condizione auspicabile e già richiamata nel documento del 2018 è che, soprattutto per opere particolarmente complesse, è importante che si pervenga alla costituzione di "Task force"-"Osservatori ambientali"-"Cabine di regia" con competenze specifiche per le attività di controllo che abbiano il ruolo di:

- rappresentare lo strumento per assicurare la verifica della completa ottemperanza alle prescrizioni poste in fase autorizzativa prima, durante e dopo la realizzazione di un'opera sul territorio
- costituire una risposta alla necessità di garantire la più completa e puntuale informazione alla cittadinanza sulle attività che sono svolte per la tutela dell'ambiente
- svolgere la funzione di raccordo tra i diversi soggetti pubblici coinvolti negli adempimenti connessi alla realizzazione dell'opera e alla sua gestione per i primi anni, garantendo la completezza e l'integrazione delle verifiche e dei controlli ad essi spettanti

- costituire strumento attivo e propositivo anche per la gestione dei dati del monitoraggio, al fine della divulgazione delle conoscenze e delle informazioni ambientali direttamente ed indirettamente connesse all'opera infrastrutturale
- fornire nello stesso tempo un costante flusso di informazioni verso il pubblico.

Si registra che l'art. 50 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni), al comma 1 lettera p, modificando il comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, definisce i criteri generali con cui operano gli Osservatori Ambientali e la loro composizione, ma non prevede un ruolo per il SNPA.

8.2 QUADRO NORMATIVO

Le attività oggetto delle presenti Linee Guida, come visto, richiedono al SNPA un impegno di personale e di mezzi significativo e, in mancanza di specifiche risorse, non possono essere svolte in maniera adeguata.

Allo stato attuale molti atti autorizzativi prevedono che le verifiche di ottemperanza, e quindi le azioni che ne conseguono, siano svolte con oneri a carico dei proponenti.

Anche la Legge 132/2016, istitutiva del SNPA, all'art. 15 "Modalità di finanziamento", prevede che le spese relative ai "controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale" siano poste in carico ai gestori o, in questo caso, ai proponenti.

L'art. 33 "Oneri istruttori" del D. Lgs. 152/06 stabilisce che "Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di

verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Il precedente art. 28 "Monitoraggio" del D. Lgs. 152/06 stabilisce inoltre che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali "l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente". Allo stato attuale, i protocolli d'intesa tra SNPA e il MiTE non sono stati stipulati.

Il Decreto previsto dall'art. 33 è invece stato emanato (DM 1 del 4/01/2018) e individua le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo. Per opere sottoposte a VIA ai sensi dell'art. 23, la tariffa è pari allo 0,5 per mille del valore del costo delle opere.

8.3 STIMA DEGLI ONERI PER L'ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE

Allo stato attuale, come emerge dal questionario di cui all'Allegato IV, 8 agenzie (delle 19 che hanno fornito riscontro) ed ISPRA, quindi circa il 50% dei nodi del SNPA, per l'effettuazione di attività di Verifica di ottemperanza ed accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali, hanno stipulato accordi specifici con i proponenti in coerenza con le indicazioni fornite dalla L. 132/2016 e con quanto riportato nei Decreti ministeriali di approvazione delle opere o delle Delibere CIPE che, come detto, prevedono che i costi per le verifiche siano posti in carico ai proponenti.

Alcune Agenzie hanno previsto delle voci specifiche nei loro tariffari che consentono di stabilire il costo/anno delle attività, parametrato al costo delle opere.

Altre Agenzie optano invece per la stipula di accordi con i proponenti che prevedono il ristoro dei costi a consuntivo, imputando tra le voci di spesa per l'accompagnamento ambientale di un'opera attività a vacanza, oltre al costo sopralluoghi e delle attività di

laboratorio calcolate sempre sulla base dei prezzari delle diverse agenzie.

Il già citato art. 15 della L.132/2016 prevede che per le spese relative ai controlli siano stabilite delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, allo stato attuale, non sono state definite.

Alla luce delle esperienze raccolte nell'ambito del SNPA, con le presenti LLGG si definiranno dei criteri per la definizione delle tariffe. Trattandosi di attività che si prolungano per un periodo di tempo significativo, essendo legate alla realizzazione di grandi interventi strutturali, occorrerà che il ristoro sia espresso e valutato per anno di attività. Ipotizzando infrastrutture di tipo lineare e nel caso di coinvolgimento su attività pluriennali e con compiti legati ai monitoraggi, il costo delle attività in carico al SNPA dipenderà principalmente dai seguenti fattori:

1. Caratteristiche dell'opera (tipo di opera, lunghezza)
2. Complessità dell'intervento (ambienti attraversati, presenza di gallerie e lunghezza delle stesse, presenza di attraversamenti di corsi d'acqua, attraversamento di aree protette, di zone abitate ecc)
3. Numero di Regioni attraversate (e quindi di Agenzie coinvolte)
4. Coinvolgimento di ISPRA
5. Presenza di un Osservatorio Ambientale

Volendo provare a portare avanti un ragionamento basato sul costo delle opere, che spesso viene utilizzato per definire gli oneri istruttori, appare chiaro che questo realisticamente è espressione almeno dei primi due fattori sopra elencati. La definizione di una percentuale di tale costo consentirebbe di semplificare il calcolo degli oneri per il ristoro dei costi del SNPA che i proponenti dovrebbero definire nel momento stesso in cui progettano le opere, al pari di altri costi obbligatori. Sulla base delle esperienze prese in considerazione nel corso della stesura delle presenti LLGG, si è verificato che i costi SNPA per effettuare un accompagnamento ambientale che preveda tutte le attività riportate nelle

presenti LLGG è valutabile tra lo 0,05 e lo 0,1 per mille/anno del costo delle opere.

Mentre, come visto, il costo dell'opera è proporzionale ai primi due fattori sopra elencati, la variabilità della percentuale da riconoscere al SNPA dipende principalmente dagli ultimi tre fattori dell'elenco e quindi dal numero di Regioni interessate, e quindi dal numero delle Agenzie coinvolte, dal coinvolgimento anche di ISPRA e dalla presenza o meno di un Osservatorio Ambientale.

E' inoltre importante evidenziare che tali valori possono variare in maniera significativa nel caso in cui siano previsti interventi oltre che sulla terraferma anche in mare, sia per la complessità logistica sia per l'incremento significativo degli specialisti che occorrerà coinvolgere per l'analisi della documentazione.

Nella definizione dei criteri per la definizione delle tariffe si terrà in ogni caso conto della possibilità di calcolare gli oneri anche secondo modalità che consentano di svincolarsi dal costo dell'opera tenendo conto:

- della tipologia dell'opera (ad esempio opere non lineari)
- del livello di complessità delle condizioni ambientali previste dal provvedimento di compatibilità ambientale,
- dell'autonomia decisionale delle Agenzie nella definizione del livello di intervento da applicare.

9. INDIRIZZI OPERATIVI PER IL PROPONENTE

Nel tentativo di operare una omogeneizzazione nello svolgimento delle attività di accompagnamento ambientale che consenta una più agevole attuazione dei rispettivi compiti, in allegato si riportano alcuni strumenti, elaborati soprattutto sulla base delle pregresse esperienze di accompagnamento ambientale in ambito SNPA che, se applicati, potrebbero semplificare l'elaborazione e la leggibilità dei PMA e facilitare il lavoro di sintesi e omogeneizzazione delle attività.

Nello specifico si propongono le seguenti Tablelle inserite nell'Allegato I, di utilità sia per SNPA sia per il Proponente :

TAB.1 – Acronimi

Sono riportati gli acronimi degli attori coinvolti a vario titolo nelle attività di accompagnamento ambientale.

TAB.2 – Abbreviazioni

Sono riportate a titolo esemplificativo le abbreviazioni dei termini generalmente ricorrenti nella documentazione elaborata e la proposta della denominazione degli elaborati stessi.

TAB.3 – Codifica fattori/aspetti ambientali

Si rende necessaria la presente tabella in quanto gli aspetti ambientali definiti dalla norma individuano un comparto ambientale ampio che frequentemente nelle attività di accompagnamento ambientale viene discretizzato nei vari aspetti che lo compongono. La tabella riporta quindi l'aspetto ambientale considerato e per ciascuno di essi il dettaglio necessario per il suo monitoraggio, a questo è associato un codice identificativo univoco che sarà poi utilizzato nelle schede di monitoraggio per identificare i punti.

TAB.4 – Flussi documentali (principali documenti in ingresso e uscita)

La tabella è funzionale a definire i contenuti e le caratteristiche degli elaborati in modo univoco, tale

obiettivo è particolarmente importante da traguardare in quanto generalmente nelle attività di monitoraggio e verifica di ottemperanza tipiche dell'accompagnamento ambientale sono presenti diversi attori (autorità competente, proponente, enti coinvolti, società di consulenza, ecc.).

Nello specifico, oltre al nome del documento sono riportate la descrizione dei contenuti del medesimo, la titolarità della sua elaborazione, i destinatari a cui è rivolto e quale è il documento di risposta previsto.

Nell'Allegato III, si riportano alcuni strumenti operativi di utilità soprattutto per il Proponente e, di riflesso, per SNPA ed in particolare :

TAB.5 – Sintesi del Progetto di Monitoraggio Ambientale

La tabella si pone l'obiettivo di sintetizzare per i singoli aspetti ambientali le attività previste nelle varie fasi del monitoraggio attraverso l'individuazione di:

- Parametro (parametri analitici descrittivi dello stato quali-quantitativo dell'aspetto ambientale attraverso i quali controllare l'evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue caratteristiche, la coerenza con le previsioni effettuate nello SIA e l'efficacia delle misure di mitigazione adottate).
- Area di indagine (aree di indagine nell'ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell'ambito di queste, le stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti (rilevazioni, misure, ecc.)).
- Durata/frequenza (dei campionamenti e la durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi temporali)
- Tecniche di campionamento
- Strumentazione

TAB.6 – Cronoprogramma delle attività di monitoraggio

La tabella è fornita al fine di informare le autorità preposte ai controlli ed alla valutazione dei monitoraggi

che si intende eseguire. Nella tabella devono essere indicati i punti di monitoraggio indagati nell'intervallo di tempo considerato e a questi devono essere associate tutte le informazioni utili all'individuazione del punto e delle sue caratteristiche. Alla tabella devono essere inoltre associate le informazioni relative ai cronoprogrammi delle attività di cantiere previste nel medesimo intervallo di tempo. Dal punto di vista cartografico può essere utile fornire un file KMZ visualizzabile in ambiente GIS contenente almeno le seguenti informazioni:

- le stazioni di monitoraggio suddivise per componente/matrice/fattori ambientali,
- il progetto (inteso anche come cantieristica) con tutte le informazioni tecniche a cui il PMA fa

riferimento, in maniera da avere istantaneamente presente la correlazione tra attività, punti di monitoraggio e relativa programmazione.

Le tabelle di sintesi delle attività di monitoraggio e i crono programmi delle attività di cantiere devono essere elaborate contestualmente ed inviate alle autorità competenti con cadenza regolare, il file della cartografia dovrà essere costantemente aggiornato dal proponente in riferimento all'avanzamento del PMA e ad eventuali modifiche/allineamenti dello stesso.

Per individuare in modo univoco la codifica dei punti di monitoraggio è stata fornita la Tabella 2 – Codifica aspetti ambientali.

10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Arpa Lombardia, pagina web:
<https://www.arpalombardia.it/Pages/Valutazioni-Ambientali/PMA.aspx>
- Arpa Piemonte, "L'accompagnamento ambientale delle grandi opere", pagina web:
[L'accompagnamento ambientale delle grandi opere — Arpa Piemonte](#)
- Arpa Piemonte, "Condizioni per avere un adeguato accompagnamento ambientale", pagina web:
[Condizioni per avere un adeguato accompagnamento ambientale — Arpa Piemonte](#)
- Arpa Piemonte, "Accompagnamento ambientale", pagina web:
[Accompagnamento ambientale \(arpa.piemonte.it\)](#)
- Arpa Toscana, "Il monitoraggio ambientale delle grandi opere", pagina web:
<http://www.arp.toscana.it/temi-ambientali/gim/le-grandi-opere-e-il-ruolo-di-arpai/il-monitoraggio-ambientale-delle-grandi-opere>
- Autori vari, "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale", D.M. 308 del 24/12/2015
- Autori vari, "Proposta di Linee Guida per le attività del Sistema Agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai Piani di monitoraggio Ambientale", Delibera SNPA n. 27/2018
- Autori vari, "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale – Approvato dal Consiglio SNPA. Riunione ordinaria del 09.07.2019", Linee Guida SNPA 28/2020
- Confederazione Elvetica, norma 640 610b "Suivi environnemental de la phase de réalisation avec réception environnementale des travaux", in vigore dal 1° agosto 2010
- Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU), European Union, 2017
- "L'accompagnamento ambientale delle grandi opere e il ruolo delle agenzie", articolo pubblicato sul sito SNPA in data 06/12/2017:
[L'accompagnamento ambientale delle grandi opere e il ruolo delle agenzie – SNPA – Sistema nazionale protezione ambiente \(snpambiente.it\)](#)
- Manuale EIA, Confederazione Elvetica, Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 10b cpv. 2 LPAmb e art. 10 cpv. 1 OEIA) – Modulo 6: Accompagnamento ambientale e controllo dei risultati, a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Berna, 2009
- MATTM – Direzione per le Valutazioni Ambientali, "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)", con la collaborazione di ISPRA e MIBACT, 2014. Pubblicazione on-line
<https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/1da3d616-c0a3-4e65-8e48-f67bc355957a>

- Sciacca P. (ISPRA) e Ungaro N. (ARPA Puglia),
"Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), Ispra e Arpa
Puglia a controllo dell'opera", articolo pubblicato sul sito
SNPA in data 06/12/2017:
<https://www.snpambiente.it/2017/12/06/gasdotto-trans-adriatic-pipeline-tap-ispra-e-arpa-puglia-a-controllo-dellopera-2/>

ALLEGATI

ALLEGATO I – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA E PROPONENTE

- Tabella 1 – Acronimi
- Tabella 2 – Abbreviazioni
- Tabella 3 - Codifica Fattori/aspetti ambientali
- Tabella 4 - Flussi documentali (Principali documenti in ingresso e uscita)

ALLEGATO II – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA

- Format Verbale di Sopralluogo/Controllo
- Format Relazione Verifica Esiti Monitoraggi
- Format Relazione Ottemperanza Prescrizioni

ALLEGATO III – STRUMENTI OPERATIVI PER IL PROPONENTE

- Tabella 5 - Sintesi del Progetto di Monitoraggio Ambientale
- Tabella 6 - Cronoprogramma delle attività di monitoraggio (CRM)

ALLEGATO IV – ELEMENTI TRATTI DALLA RICOGNIZIONE ARPA/APPA 2019-2020

ALLEGATO I – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA E PROPONENTE

TABELLA 1 – ACRONIMI

ACRONIMI	
<i>NOME</i>	<i>SIGLA</i>
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (solo Province autonome)	APPA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	ISPRA
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	MATTM
Ministero per la Transizione Ecologica	MiTE
Autorità competente	AC

TABELLA 2 – ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
<i>NOME</i>	<i>SIGLA</i>
Proponente	PR
Autorità Competente	AC
Incontro Tecnico	IT
Nucleo Tecnico (composto da membri di SNPA)	NT
Osservatorio Ambientale	OA
Ante Operam	AO
Corso d'Opera	CO
Post Operam	PO
Tavolo Tecnico	TT
Progetto di Monitoraggio Ambientale	PMA
Cronoprogramma lavorazioni	CRL
Cronoprogramma monitoraggi	CRM
Report monitoraggio ambientale	RMA
Report ambientale straordinario	RAS
Dossier	DOS
Mail segnalazione criticità	MSC
Mail ricevuta criticità	MRC
Istruttoria tecnica ordinaria	ITO
Istruttoria tecnica straordinaria	ITS
Istruttoria di sintesi	ISI
Verbale tavolo tecnico	VTT
Verbale incontro tecnico	VIT
Parere tecnico	PT
Richiesta di integrazioni	RI

TABELLA 3 - CODIFICA FATTORI/ASPETTI AMBIENTALI

FATTORE/ASPETTO AMBIENTALE	DETTAGLIO	CODICE
Popolazione e salute umana		SAL
Biodiversità	Vegetazione Fauna Ecosistemi altro	VE FA EC
Suolo		SUO
Geologia		GE
Acque sotterranee		SO
Acque superficiali	Corpi idrici Fontanili altro	SU FON
Atmosfera		ATM
Sistema paesaggistico	beni materiali, punti panoramici altro	BE PP
Rumore		RU
Vibrazioni		VR
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettrici Campi magnetici Campi elettromagnetici	CE CM CEM

TABELLA 4 - FLUSSI DOCUMENTALI (PRINCIPALI DOCUMENTI IN INGRESSO E USCITA)

Nome	Descrizione	Titolare	Destinatari	Documento di risposta
Progetto Monitoraggio Ambientale (PMA)	<p>Documento che illustra le metodiche, le frequenze, i punti di monitoraggio, le modalità di valutazione, le soglie (di intervento e di attenzione) dei risultati delle azioni di monitoraggio</p> <p>Il PMA è redatto in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di VIA, e ove previsto, alle indicazioni del NT</p> <p>Il PMA è un documento dinamico che può essere revisionato in funzione dei risultati e dei problemi raccolti durante la sua esecuzione. Le revisioni sono istruite dal NT e approvate dall'AC.</p>	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	Parere tecnico
Crono programma lavorazioni (CPL)	<p>Elenco dettagliato delle lavorazioni previste per l'opera nelle n settimane successive alla settimana di invio.</p> <p>Il cronoprogramma canteri è inviato ogni n settimane per tutta la durata dell'opera.</p> <p>Le eventuali sospensioni o variazioni devono essere comunicate tempestivamente.</p>	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	---
Crono programma monitoraggi (CPM)	<p>Elenco dettagliato delle azioni di monitoraggio previste in tutta la tratta nelle n settimane successive alla settimana di invio. Il cronoprogramma è inviato ogni n settimana per tutta la durata dell'opera.</p> <p>Il cronoprogramma è inviato anche nel caso non siano previste azioni di monitoraggio</p>	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	---
Report monitoraggio ambientale (RMA)	Documento periodico presentato dal Proponente contenente i risultati delle azioni di monitoraggio previste dal PMA per ogni fase e per ogni componente ambientale.	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	Istruttoria ordinaria
Report ambientale straordinario (RAS)	<p>Documento su azioni di monitoraggio non previste dal PMA eseguite a seguito del riscontro di criticità.</p> <p>Nello stesso devono essere indicate anche le azioni messe in atto per la risoluzione della criticità.</p>	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	Istruttoria straordinaria
Dossier (DOS)	Documento presentato dal Proponente per modificare/aggiornare il PMA sulla base di necessità o problematiche emerse durante le attività di monitoraggio il dossier dovrà interessare la singola componente ed avere una numerazione progressiva facilmente recuperabile ed inviato in tempo utile per la condivisione ed approvazione. Si segnala la necessità di coerenza tra dossier/modifiche al PMA/cartografia/GIS	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	Parere
Mail segnalazione criticità (MSC)	Mail inviata dal Proponente sulla base delle tempistiche concordate con ARPA/APPA /ISPRA/NT al verificarsi di una criticità/superamento dei limiti di legge o allerta riscontrata nel monitoraggio, o nel caso di qualsiasi altro problema ambientale urgente	Proponente	ARPA/APPA, ISPRA	mail
Mail ricevuta criticità (MRC)	Conferma di ricevuta MSC con eventuali prime indicazioni d'azione	vari	Proponente	vari

Nome	Descrizione	Titolare	Destinatari	Documento di risposta
Istruttoria tecnica ordinaria	Documento periodico contenente il resoconto delle verifiche svolto da ARPA/APPa /ISPRA/NT su una RMA contenente la valutazione di risultati, criticità e azioni svolte dal proponente	ARPA/APPa ISPRA	ISPRA	
Istruttoria tecnica straordinaria	Documento contenente il resoconto delle verifiche svolto da ARPA/APPa /ISPRA/NT su una RAS o un DOS contenente la valutazione di risultati, criticità, azioni solte dal proponente	ISPRA e/o ARPA/APPa	AC	
Istruttoria di sintesi	Documento periodico, contenente la sintesi e presentazione dei risultati, delle problematiche e delle possibili azioni migliorative rilevate dalle istruttorie.	ISPRA	AC	
Verbale tavolo tecnico	Documento contenente le decisioni assunte in incontri tra Proponente e ARPA/APPa /ISPRA/NT, e con eventuali altri soggetti. Le decisioni assunte sono presentate all'AC per condivisione e approvazione	ISPRA	AC	
Verbale incontro tecnico	Documento contenente le decisioni e la responsabilità delle azioni assunte in incontri tra i componenti del NT per la discussione di specifici problemi	ISPRA e/o ARPA/APPa	ISPRA ARPA/APPa	
Parere tecnico	Parere tecnico predisposto dal NT e inviato a AC su questioni specifiche non previste nella presente tabella	NT	AC	

ALLEGATO II – STRUMENTI OPERATIVI PER SNPA

VERBALE DI SOPRALLUOGO/CONTROLLO ¹

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017

Società	
Cantiere	
Ubicazione installazione	
Provvedimento	
Matrice/componente indagata	
Ubicazione del punto di monitoraggio	
Presenti della Parte	
Fase di monitoraggio e se in CO Attività di lavorazione al momento del sopralluogo	
Attività eseguite e verificate da SNPA	
Criticità rilevate	
Osservazioni della Parte	
Eventuali campioni effettuati (nome campioni)	
Eventuale misure in parallelo	
Allegati (foto, report, certificati, mappe, dettagli di layout, ecc...)	
Data visita di controllo	
Effettuata da	
Personale ISPRA	
Personale Arpa	

I motivi del controllo discendono dalla/e prescrizione/i contenute all'interno del provvedimentoche, relativamente ai lavori di realizzazione dell'opera ed in particolare per le operazioni(a terra, a mare, ecc) prevede/ono:

n. e testo della prescrizione

n. e testo della prescrizione

Presenti:

Resoconto:

data

Inizio lavori: ore Fine lavori: ore

Firma

¹ La dizione varierà dipendentemente dalla finalità dell'azione

FORMAT RELAZIONE VERIFICA ESITI MONITORAGGI

L'indice del format serve come modello poiché le componenti ambientali coinvolte possono variare.

LEGENDA

<i>Rosso</i>	Istruzioni, commenti, precisazioni per la compilazione
<i>Blu</i>	Parti da compilare
<i>Nero</i>	Parti da riportare così come sono

Verifica esiti monitoraggi
Report n.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ARPA / APPA

....

PROGETTO
(TITOLO DEL PROGETTO)

PROPONENTE
XXX

VERIFICA ESITI MONITORAGGI

Report n. xxx.
(D.M. xxx)

Luogo

Data xx./xx./xxxx

Indice

1	PREMESSA	1
2	ANALISI DOCUMENTI	1
2.1	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	1
2.2	OSSERVAZIONI E CRITICITÀ	1
2.2.1	<i>Acque superficiali</i>	1
2.2.2	<i>Acque sotterranee</i>	1
2.2.3	<i>Suolo</i>	1
2.2.4	<i>Rifiuti</i>	1
2.2.5	<i>Atmosfera</i>	1
2.2.6	<i>Rumore e Vibrazioni</i>	1
2.2.7	<i>Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi - Biodiversità</i>	2
2.2.8	<i>Paesaggio</i>	2
2.2.9	<i>Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</i>	2
2.2.10	<i>Ulteriori criticità</i>	2
2.3	CONCLUSIONI	2

1 **PREMESSA**

Il presente documento si riferisce all'analisi degli esiti dei monitoraggi eseguiti da **xx** e previsti nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), che è stato predisposto dal Proponente in ottemperanza alla prescrizione **xx** e sviluppato considerando l'intero quadro prescrittivo del D.M. **xx** con particolare riferimento alle specifiche attività di monitoraggio su diverse componenti ambientali.

Di seguito si analizzeranno gli esiti dei monitoraggi trasmessi dal proponente.

2 **ANALISI DOCUMENTI**

2.1 **DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA**

.....

2.2 **OSSERVAZIONI E CRITICITÀ**

2.2.1 **Acque superficiali**

.....

2.2.2 **Acque sotterranee**

.....

2.2.3 **Suolo**

.....

2.2.4 **Rifiuti**

.....

2.2.5 **Atmosfera**

.....

2.2.6 **Rumore e Vibrazioni**

Verifica esiti monitoraggi
Report n.

.....

2.2.7 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi - Biodiversità

.....

2.2.8 Paesaggio

.....

2.2.9 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

.....

2.2.10 Ulteriori criticità

(esposti, situazioni di dati anomali, lavorazioni non previste, ...)

.....

2.3 CONCLUSIONI

.....

FORMAT RELAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI

LEGENDA

<i>Rosso</i>	Istruzioni, commenti, precisazioni per la compilazione
<i>Blu</i>	Parti da compilare
Nero	Parti da riportare così come sono

**RELAZIONE DI SINTESI DELLE RISPOSTE ALLE
PRESCRIZIONI**

(DELIB. CIPE 00/0000 - DECRETO VIA 00/0000)

E

CONSIDERAZIONI TECNICHE

***ELEMENTI PER LA STESURA DELLA BOZZA DI RELAZIONE
ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA***

PROGETTO

(titolo progetto)
IDVIP(num.)

PROPONENTE

XXX

Roma, xx/xx/xxxx

(nome del file).....

.....

INDICE

	Pag.
1 PREMESSA	1
A) Risposta del Proponente	1
1.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	2
1.2 ATTIVAZIONE ISPRA E O ARPA/APPA.....	2
2 VERIFICA DEL LIVELLO DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI (INSERIRE ESTREMI DELIB. CIPE O DECRETO VIA)	2
2.1 PRESCRIZIONI.....	3
2.1.1 <i>Prescrizione 1 (seguire la numerazione della delibera CIPE o del decreto VIA)</i> 3	3
2.1.2 <i>Prescrizione n (seguire la numerazione della delibera CIPE o del decreto VIA)</i> 3	3

1 **PREMESSA**

La presente relazione redatta dal Gruppo di lavoro **ISPRA e/o ARPA/APPA** è il risultato della consulenza tecnico-scientifica che **ISPRA e/o ARPA/APPA** fornisce a supporto delle Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale (CTVA) per l'analisi dei documenti di opere sottoposte alla procedura Verifica di Ottemperanza di livello nazionale.

Il presente parere tecnico **ISPRA e/o ARPA/APPA**, reso a seguito di richiesta **CTVA** (o **DGCRESS**) prot. n.x del 00/00/00 è da considerarsi quale mera valutazione tecnica specificatamente riferito all'oggetto della richiesta, in concorso con eventuali altri pareri resi da altri soggetti. il presente parere è reso per le seguenti finalità ...

VIA SPECIALE: La Relazione di Ottemperanza prodotta dal Proponente illustra le argomentazioni atte a dimostrare la conformità del progetto definitivo (PD) al progetto preliminare (PP), rispondendo con ciò agli obblighi imposti al PD di produrre tutta la documentazione comprovante il recepimento delle prescrizioni contenute nella Delibera CIPE di approvazione del PP nonché le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel PP stesso.

VIA ORDINARIA: La Relazione di Ottemperanza prodotta dal Proponente illustra le argomentazioni atte a dimostrare le soluzioni adottate per rispondere alle prescrizioni impartite nel decreto VIA.

La struttura della relazione è così articolata:

Testo Prescrizione (<i>inserire estremi delib. CIPE o decreto VIA</i>)
A) Risposta del Proponente
Sintesi risposta del Proponente
Considerazioni tecniche
Criticità residua (eventuale)

La documentazione esaminata è costituita da:

1. quanto depositato presso il MATTM in fase di presentazione dell'istanza (*inserire riferimenti: data deposito e n. protocollo*)
2. eventuale altra documentazione (*inserire riferimenti: data deposito e n. protocollo*)

1.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

SCHEDA TIPO (implementabile)

INTERVENTO:	tipologia, obiettivi, principali dati quantitativi...
OPERE CONNESSE:	se previste
REGIONE:	
PROVINCIA:	
COMUNI:	
VIA: Codice procedura (IDVIP) e data di avvio (data presentazione istanza rilevabile sul sito del MATTM)	

Descrizione tecnica e principali caratteristiche

Riportare in maniera sintetica una breve descrizione del progetto (aspetti tecnici, dimensioni, ecc) e delle sue principali caratteristiche che possono avere interesse dal punto di vista ambientale, tale trattazione può essere anche riportata all'interno della scheda TIPO.

1.2 ATTIVAZIONE ISPRA E O ARPA/APPA

Riportare in maniera sintetica:

- Attivazione del supporto tecnico di ISPRA e/o ARPA/APPA: richiesta CTVA con nota n. ... del ...
(riportare l'elenco delle tematiche per le quali è richiesto il supporto)
- Convocazione riunione di presentazione dell'opera per il giorno ...
- Sopralluogo effettuato in data ...
- ...

Il supporto specialistico è stato fornito per (non sempre la richiesta coincide con quanto effettivamente analizzato da ISPRA e/o ARPA/APPA):

- Xxxxxxx
-

2 VERIFICA DEL LIVELLO DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI (INSERIRE ESTREMI DELIB. CIPE O DECRETO VIA)

Premessa per gli analisti:

Per l'analisi della documentazione presentata dal Proponente si dovrà fare riferimento a quanto richiesto nel testo della prescrizione.

Indicazioni di lavoro:

I singoli esperti tematici analizzano la documentazione che contiene gli argomenti di propria competenza e riportano, per ogni prescrizione:

- **sintesi** molto breve dei documenti esaminati¹, eliminando gli elementi generici ed evidenziando in particolare le informazioni che sostanziano e giustificano le successive considerazioni tecniche.*
- **considerazioni tecniche** in riferimento alle informazioni fornite dal Proponente, evidenziandone carenze, errori, imprecisioni, etc*
- **criticità residua**, vale a dire gli elementi tecnici a cui la prescrizione non ha risposto/ottemperato in modo adeguato.*

Ogni criticità residua individuata va motivata e contestualizzata con riferimento ai documenti esaminati, di cui devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentirne la verifica (rif. documento, pagina, etc).

2.1 PRESCRIZIONI

2.1.1 Prescrizione 1 *(seguire la numerazione della delibera CIPE o del decreto VIA)*

“Riportare il testo della prescrizione”

Risposta del Proponente

Sintesi

.....

Considerazioni tecniche

.....

Criticità residua

.....

2.1.2 Prescrizione n *(seguire la numerazione della delibera CIPE o del decreto VIA)*

.....

¹ *se si riportano le parole del Proponente, soprattutto nel caso di affermazioni “apodittiche”, che saranno oggetto di considerazioni tecniche, esse vanno virgolettate*

ALLEGATO III – STRUMENTI OPERATIVI PER IL PROPONENTE

TABELLA 5 - SINTESI DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ²

ASPETTO AMBIENTALE/FATTORE: xxx	
FASE ANTE OPERAM	
<i>Parametro</i>	
<i>Area di indagine</i>	
<i>Durata/frequenza</i>	
<i>Tecniche di campionamento</i>	
<i>Strumentazione</i>	
FASE CORSO D'OPERA	
<i>Parametro</i>	
<i>Area di indagine</i>	
<i>Durata/frequenza</i>	
<i>Tecniche di campionamento</i>	
<i>Strumentazione</i>	
FASE POST OPERAM	
<i>Parametro</i>	
<i>Area di indagine</i>	
<i>Durata/frequenza</i>	
<i>Tecniche di campionamento</i>	
<i>Strumentazione</i>	
DECOMISSIONING	
<i>Parametro</i>	
<i>Area di indagine</i>	
<i>Durata/frequenza</i>	
<i>Tecniche di campionamento</i>	
<i>Strumentazione</i>	

² Per la spiegazione fare riferimento al Capitolo 9

**ALLEGATO IV – ELEMENTI TRATTI DALLA RICOGNIZIONE ARPA/APPA
2019-2020**

Premessa

Prima di procedere alla stesura della LLGG, nel periodo settembre 2019 – giugno 2020 è stata effettuata una verifica dello stato dell'arte delle ARPA/APPA in merito ai diversi aspetti attinenti le attività di accompagnamento ambientale attraverso un questionario inerente la "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", previsto all'interno del POD del "SO VI/04-01 Grandi opere" come attività preliminare.

È stato deciso di fare un unico questionario per le due reti (RRTM VI/07_VIA e RRTM VI/02) in quanto i temi della fase di valutazione-autorizzazione e dell'accompagnamento ambientale sono strettamente legati tra di loro.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati del questionario relativi alla quasi totalità delle agenzie, su 21 solo 2 non hanno fornito un riscontro

Sono evidenziati i seguenti aspetti:

- Coinvolgimento delle agenzie in attività di accompagnamento ambientale
- Tematiche di competenza
- Risorse attuali sia in termini di personale sia in termini economici
- Utilizzo di strumenti interni/esterni per uniformare i contributi
- Comunicazione dei dati di monitoraggio
- Ristoro degli oneri istruttori

Coinvolgimento delle ARPA/APPA in attività di accompagnamento ambientale

In merito al coinvolgimento risulta che **17 Agenzie** (su un totale di 19 che hanno fornito risposta) **sono coinvolte in attività di accompagnamento ambientale** (Figura 1).




Figura 1: Coinvolgimento delle ARPA/APPA in attività di accompagnamento ambientale (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)

Tematiche di competenza

Le **competenze sulle tematiche ambientali** non risultano tuttavia omogenee per tutte le Agenzie. Il grafico seguente mostra che le tematiche ambientali per le quali la quasi totalità delle Agenzie che hanno risposto al questionario (18 su 19) dichiara di avere le competenze necessarie sono due: Atmosfera e Acque superficiali. Seguono Acque sotterranee, Terre e rocce da scavo, Rumore, Campi elettromagnetici, Rifiuti e Emissioni odorigene per le quali 17 Agenzie su 19 dichiarano di avere competenza. Per le restanti tematiche si rilevano **evidenti differenze** tra le Agenzie (Figura 2). Va comunque precisato che l'Arpa Valle d'Aosta ha dichiarato di non essere coinvolta in attività di accompagnamento ambientale e pertanto non ha dichiarato le relative competenze.




Figura 2: Tematiche di competenza (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)

Risorse attuali sia in termini di personale sia in termini economici

La ricognizione rivela che la quasi totalità delle Agenzie (che hanno partecipato al questionario) lamentano carenze in merito alle risorse attualmente a disposizione in termini sia di personale sia economici (Figura 3).




Figura 3: Risorse attuali sia in termini di personale sia in termini economici (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)

Utilizzo di strumenti interni/esterni per uniformare i contributi - Comunicazione dei dati di monitoraggio

Dall'analisi delle risposte si rileva inoltre che:

- esiste una forte disomogeneità tra le Agenzie per quanto concerne l'utilizzo di specifici **strumenti operativi interni** (linee guida, check list, altro) per uniformare i contributi (Figura 4)
- vengono invece largamente utilizzati alcuni **strumenti esterni** (LLGG, Data Base, Archivi, check list) (Figura 5)
- la **diffusione e comunicazione dei dati di monitoraggio ambientale** nell'ambito di procedure di VIA risulta essere un'attività poco praticata da parte delle Agenzie. Nei pochi casi di risposta positiva le modalità e la tipologia delle informazioni pubblicate sono diverse (Figura 6)



Figura 4: Utilizzo di strumenti interni per uniformare contributi (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)




Figura 5: Utilizzo linee guida, check list, altri strumenti esterni per l'espletamento delle attività (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)




Figura 6: Attività di diffusione e comunicazione dei dati di monitoraggio (Fonte: Questionario "Ricognizione delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)

Stipula di accordi/convenzioni per il ristoro degli oneri istruttori

Per quanto riguarda il ristoro degli oneri istruttori, risulta che **hanno stipulato accordi/convenzioni 8 Agenzie (su un totale di 19 che hanno fornito risposta)**. Per queste agenzie la ricognizione ha comunque evidenziato una varietà di situazioni/applicazioni e una non omogeneità delle modalità di ristoro (tariffari diversi per regione, rendicontazioni, convenzioni).




Figura 7: Stipula di accordi/convenzioni per il ristoro degli oneri istruttori (Fonte: Questionario "Riconoscimento delle competenze delle ARPA/APPA in materia di procedure di VIA e per l'Accompagnamento ambientale delle opere", SNPA 2020)

